

Rep.n. 50404

Racc.n. 29356

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno *ventisei (26)* del mese di
ottobre a L'Aquila e nel mio Studio in Via Paganica n.66,
alle ore *diciotto e minuti dieci -*

Avanti a me Dott. FRANCA FANTI, Notaio in L'Aquila, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila,
Sulmona ed Avezzano,

E' PRESENTE:

- MASTRACCI MARISA, nata a L'Aquila il 20 febbraio 1952,
domiciliata per la carica presso la sede appresso riportata,
la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di "Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale
denominata "LA BOTTEGA DEI GUITTI - COMPAGNIA ALDO
QUARANTA", con sede in L'Aquila, Strada Statale 5 Bis n. 5 -
Quartiere Bellavista, costituita con atto a rogito del
Notaio Roberto Ciancarelli di L'Aquila in data 14 maggio
1992, rep.n.70876, racc.n. 19770, registrato all'Aquila il 1
giugno 1992, C.F. 93009130662 affiliata alla "FITA-
Federazione Italiana Teatro Amatori" con il codice 3361.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a
quest'ora, convocata in conformità al vigente Statuto

28 ottobre 2020
REGISTRATO A L'AQUILA IL 28 ottobre 2020
AL N° 3288 SERIE 17
PER €

dell'Associazione e ai sensi di legge, è riunita in second

convocazione l'assemblea degli associati della suddett

associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

adozione di un nuovo testo di statuto ai fin

dell'adeguamento al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017

n. 117 - Codice del Terzo Settore e all'inserimento ne

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Mi richiede, pertanto, di redigere il verbale dell'Assemble

medesima.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, do' atto di quant

segue.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la comparente

Presidente del Consiglio Direttivo, signora Mastracci Mari

, la quale preliminarmente dichiara, constata e fa constare:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe riconosciut

valide e ritirate per essere conservate agli atti

dell'Associazione, n. 14 associati dei n. 21 tota.

associati;

- che dei componenti del Comitato Direttivo è presente es

medesima, Presidente, assenti giustificati e comung

informati gli altri componenti.

Tutto ciò constatato, il Presidente, verificata

regolarità della convocazione e della costituzion

accertata l'identità degli intervenuti,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, aperta la seduta, con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, riferisce all'Assemblea:

che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 101 del medesimo D.Lgs. occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione;

tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "LA BOTTEGA DEI GUITTI - COMPAGNIA ALDO QUARANTA" a "LA BOTTEGA DEI GUITTI - COMPAGNIA ALDO QUARANTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

A questo punto il Presidente dà lettura in Assemblea del nuovo testo di Statuto, composto da 30 articoli, nel quale tra l'altro si prevede che l'Associazione assumerà la denominazione di "LA BOTTEGA DEI GUITTI - COMPAGNIA ALDO QUARANTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" e che l'Associazione, dalla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Il Presidente, ribadito che l'approvazione del nuovo statuto costituisce per l'Associazione un atto dovuto e necessario al fine dell'adeguamento alla normativa del "Codice del

Terzo Settore" di cui al D.Lgs. n. 117/2017, invita quindi

l'Assemblea a discutere e deliberare in merito.

L'assemblea, vista la proposta del Presidente e preso atto

di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione,

all'unanimità dei presenti, con voto palese, per come

dichiara ed attesta il Presidente,

DELIBERA

- di modificare la denominazione dell'Associazione,

assumendo quella di " LA BOTTEGA DEI GUITTI - COMPAGNIA ALDO

QUARANTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", di stabilire

che, dalla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo

Settore, l'Associazione farà seguire alla denominazione

anche l'acronimo "ETS".

- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, che si

allega al presente verbale sotto la lettera "A", per

formarne parte integrante e sostanziale, omessa lettura per

dispensa ricevuta dalla comparente;

di dare mandato alla Presidente Marisa Mastracci ad

effettuare tutti i passi e gli adempimenti necessari per

l'iscrizione al RUNTS.

In sede di prima applicazione del presente statuto l'organo

di amministrazione sarà costituito dal medesimo Consiglio

Direttivo, secondo il vecchio Statuto, che rimarrà in carica

per due anni.

Null'altro, essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

Marisa

Mastracci

Marisa Mastracci



la parola il Presidente alle ore dieci e nove —

dichiara sciolta l'Assemblea.

Spese del presente atto e conseguenti formalità sono a carico dell'Associazione, che richiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5, e dall'art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017, trattandosi di modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

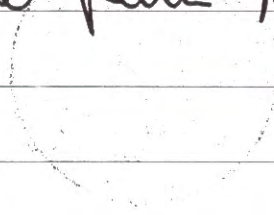
La comparente autorizza me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente atto, per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso, nonché per esigenze organizzative dell'ufficio.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente pubblico atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, meco sottoscritto dalla comparente, in calce ed a margine del primo foglio, previa integrale lettura da me Notaio alla medesima datane, e dopo sua dichiarazione, a mia domanda, che il tutto è conforme alla sua volontà.

Consta di due fogli in cinque facciate intere e fin qui della presente, e si sottoscrive alle ore dieci e nove.

Maria Mastrosanti

General Fund Notes



STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"LA BOTTEGA DEI GUITTI- COMPAGNIA ALDO QUARANTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

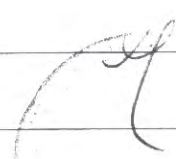
L'associazione ha sede legale in L'Aquila, Strada Statale 5 Bis n. 5 - Quartiere Bellavista.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal



presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, artistiche nei settori della cultura, delle arti, del teatro, delle altre forme di spettacolo dal vivo e non, della tutela del patrimonio artistico,

dell'organizzazione e gestione di eventi culturali e di strutture teatrali, dell'editoria, nonché delle attività di formazione ad esse connesse, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs., in seguito "C.T.S." (Codice terzo settore).

Le attività (individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D art.5 lco- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Lettera F art.5 lco- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera I art.5 lco-

D-Lgs. 117/2017 (CTS);

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera L art.5 lco- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera U art.5 lco- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Lettera V art.5 lco- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera W art.5 lco- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

Lettera

Lettera

Giuseppe

confiscati alla criminalità organizzata (Lettera 2 art.5

lco- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si
concretizzeranno in:

Realizzazione e produzione spettacoli dal vivo;

Realizzazione eventi culturali e/o di spettacolo dal vivo;

Laboratori teatrali;

Promozione di spazi teatrali e teatrabili;

Gestione di spazi teatrali e teatri;

Collaborazione con istituti scolastici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del

Codice del terzo settore, attività diverse quelle di

interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è

operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta

fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in

conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.

Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio

della Regione Abruzzo e, sporadicamente, è ospite di

manifestazioni in altre regioni d'Italia.

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, ed eventualmente le persone giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (sette, per le persone fisiche). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento

interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante

comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti

dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e

dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La

deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei

mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati;

Organo di amministrazione;

Presidente;

L'Organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, ove

ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della

legislazione vigente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo

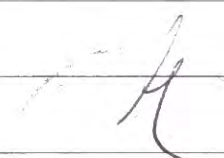
rimborso delle spese effettivamente sostenute per

l'adempimento della carica, e comunque nei limiti ed alle

condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore.

ART. 11

(L'assemblea)



L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, raccomandata A/R, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

elegge i componenti dell'organo di amministrazione;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in
via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità
dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto
dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché
la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di
almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Mezza
Mondini

Firma

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 o 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l'associazione;

attua le deliberazioni dell'assemblea;



predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;

disciplina l'ammissione degli associati;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato all'interno dello stesso organo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione al suo interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente

l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve

essere scelto tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Si

applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo

contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civili,

solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il

bilancio sociale, ove pre-disposto, sia stato redatto in

conformità alle relative linee guida.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi

momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a

tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

Ove ritenuto opportuno, e quando obbligatorio ai sensi

dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e

integrazioni, l'Assemblea nomina altresì il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico

Messa

Nuove



della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può scegliere di affidare l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 18

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

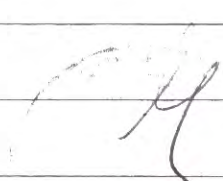
a) il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo se previsto, e degli altri organi sociali se previsti, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali



tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo d'amministrazione.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricoltura svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali realizzabili fino all'operatività del Runts;

- eventuali beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in mo

indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25

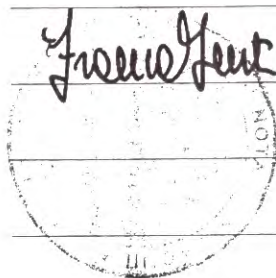
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità dell'associazione)

Luca Niso / Luca Sfriso



Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e quindi con obbligo di acquisire il parere presso l'ufficio del registro (Runts).

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro

unico nazionale del terzo settore, che risultano es
incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicaz
all'operatività del Runtis medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazi
in via automatica e sarà spendibile nei rapporti co
terzi, negli atti, nella corrispondenza e i
comunicazioni con il pubblico solo dopo aver otte
l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settor
Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regi
delle associazioni di promozione sociale deve perse
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e h
divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate
lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezion
quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avan
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
dell'associazione, a meno che la destinazione c
distribuzione non siano imposte per legge o siano effet
a favore di altre APS che per legge, statuto o regola
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

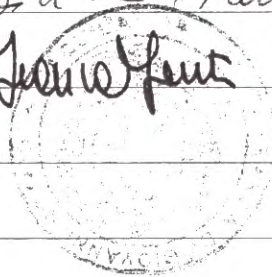
L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione pe
realizzazione delle attività istituzionali e di quel
esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre APS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 130, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Museo Anna e Jacca

Giuseppe



La presente copia è conforme all'originale, presso di me
depositato, e si rilascia per uso CONSENTITO

L'Aquila, li

30 OTT. 2020

Giuseppe Notaro